



**Contratto d'appalto per il servizio in concessione di somministrazione di cibi e bevande calde e fredde a mezzo di distributori automatici, da installare presso le sedi del Politecnico di Torino, nelle aree dell'Amministrazione e nelle strutture dipartimentali**

**CUI S00518460019202400017**

**TRA**

Il Politecnico di Torino, di seguito nominato per brevità anche "Amministrazione Contraente", con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, Partita IVA 00518460019, rappresentata dal Dott. Mauro Cecchi, in qualità di Responsabile dell'Area Approvvigionamenti, Gare e Contratti Pubblici, delegato ai fini della sottoscrizione del presente Atto con Decreto del Direttore Generale n. 149 del 23.01.2023, domiciliato ai fini del presente Atto presso la sede del Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino

**E**

Il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, nella sua qualità e in veste di Legale Rappresentante della società \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_ e Partita IVA \_\_\_\_\_ iscritta nel registro delle imprese presso \_\_\_\_\_ di seguito denominato anche "Affidatario" e congiuntamente denominate le "Parti"

**Premesso che**

- con Decreto del Direttore Generale n. 3227 del 05.11.2024, è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs 36/2023 per l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di cibi e bevande calde e fredde a mezzo di distributori automatici, da installare presso le sedi del Politecnico di Torino, nelle aree dell'Amministrazione e nelle strutture dipartimentali;
- attraverso la piattaforma U-BUY Appalti e Affidamenti, si è dato avvio alla procedura G\_\_\_\_, contraddistinta dai seguenti codici CIG \_\_\_\_ - CUI S00518460019202400017;
- con Decreto del Direttore Generale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, risultando comprovati in capo all'affidatario i requisiti richiesti ai fini della partecipazione, è stata dichiarata l'aggiudicazione efficace in favore della società \_\_\_\_\_

Tutto ciò premesso e ratificato con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le parti, nelle rispettive qualità

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**1. PREMESSA**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Sono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti conservati presso l'Amministrazione:

- quelli normativi, richiamati nella presente scrittura, che il Concessionario dichiara di ben conoscere;
- l'offerta tecnica con i suoi allegati presentata dal Concessionario in fase di partecipazione alla procedura indetta dall'Amministrazione Contraente;
- il Listino prezzi al consumo di cui al par. 6.5 del Capitolato Speciale d'Oneri;



- la cauzione definitiva di cui all'art. 16;
- la polizza assicurativa di cui all'art. 15.

Sono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono ad esso materialmente allegati i seguenti documenti:

- il Capitolato Speciale d'Oneri – CSO e relativi allegati;
- l'offerta economica presentata dal Concessionario in fase di partecipazione alla procedura indetta dall'Amministrazione Contraente;
- Altro \_\_\_\_\_

## **2. OGGETTO**

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di cibi e bevande calde e fredde a mezzo di distributori automatici, da installare presso le sedi del Politecnico di Torino, nelle aree dell'Amministrazione e nelle strutture dipartimentali. È prevista, inoltre, l'installazione di erogatori di acqua microfiltrata per orientare l'utenza all'uso di borracce/contenitori riutilizzabili.

Il numero di distributori/erogatori potrà subire variazioni in caso di esigenze particolari che dovessero nascere nel corso dell'esecuzione del contratto.

In particolare, il Concessionario avrà l'obbligo, se richiesto dalla S.A., di rimuovere uno o più corner e/o uno o più distributori/erogatori d'acqua a seguito di indisponibilità dell'area, anche temporanea (ad esempio dismissione area, apertura cantiere, etc.). In questi casi il canone concessorio verrà rimodulato di conseguenza e in nessun caso il Concessionario avrà diritto al riconoscimento di un indennizzo. La S.A. potrà valutare il riposizionamento dei distributori in caso di mutate esigenze.

Per l'espletamento dei servizi, il Politecnico non sosterrà alcun costo e il gestore remunererà la propria attività d'impresa attraverso il prezzo pagato dall'utenza, assumendo la relativa alea di gestione (rischio economico). La remunerazione del gestore dipenderà quindi dal tasso di fruizione del servizio da parte degli utenti.

I rischi imprenditoriale, economico e gestionale dell'affidamento rimangono a totale carico del gestore, il quale dovrà impegnarsi ad eseguire le prestazioni a proprio carico a regola d'arte, provvedendo a gestire le attività affidategli mediante propri capitali e l'organizzazione dei mezzi necessari, nei quali si intendono ricomprese apparecchiature ed attrezzature.

Le modalità di espletamento del servizio e le sue caratteristiche sono dettagliate nel Capitolato Speciale d'Oneri.

L'Affidatario deve eseguire il servizio, nel rispetto delle modalità e dei tempi descritti nel Capitolato Speciale d'Oneri, accettato incondizionatamente dal concorrente in fase di presentazione dell'offerta e che costituisce parte integrante del presente contratto; costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto l'offerta economica presentata dall'Affidatario.

## **3. DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione avrà la durata di cinque (5) anni solari consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli spazi.

## **4. INIZIO DEI SERVIZI**

Salvo diversa indicazione da parte del Politecnico di Torino, il Concessionario avrà 10 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna delle aree entro cui installare e rendere operativi i distributori e gli allestimenti. I servizi dovranno essere erogati secondo le modalità e nel rispetto delle tempistiche previste nel CSO e nel progetto tecnico presentato dal Concessionario in fase di gara. Il Responsabile del servizio, referente nei confronti del Politecnico e delegato a rappresentare ad ogni effetto il Concessionario, è il sig.\_\_\_\_\_.



## **5. LUOGO DI ESECUZIONE E CANONE CONCESSORIO**

Il servizio oggetto di affidamento deve essere svolto negli spazi indicati nel Capitolato Speciale d'Oneri (par. 2.4) e nell'All. A – Ubicazione distributori.

Gli spazi sono assegnati dal Politecnico in concessione al solo ed unico fine di consentire al gestore l'espletamento dei servizi oggetto del presente affidamento.

La concessione degli spazi è subordinata ed inscindibilmente connessa alla durata ed alle vicende della gestione del Servizio di somministrazione, non costituendo in nessun caso titolo di godimento del bene indipendentemente dalla permanenza del rapporto di gestione da cui deriva.

La concessione degli spazi prevede, in favore del Politecnico di Torino, il riconoscimento di un canone concessorio definito nel Capitolato Speciale d'Oneri (par. 8.1), comprensivo degli oneri per utenze, a titolo di ristoro dei costi connessi alla rinuncia temporanea dell'Ateneo all'utilizzo degli spazi concessi.

Il canone concessorio, comprensivo delle utenze, deve essere corrisposto secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Oneri (par. 8.1).

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche periodiche sullo stato d'uso e di mantenimento delle aree, nonché sulle apparecchiature installate. All'interno degli spazi oggetto della concessione il gestore non potrà concedere a terzi spazi a uso pubblicitario.

## **6. QUALITÀ DEI PRODOTTI**

Il Concessionario è tenuto a fornire i prodotti previsti all'All. B - PRODOTTI BASE E PREZZI", imposti dal Politecnico, ed i prodotti aggiuntivi offerti in fase di gara. Dovranno essere forniti prodotti di alto livello qualitativo, conformemente a quanto previsto alla Sezione 6 del Capitolato Speciale d'Oneri, della stessa tipologia e numero offerti dal Concessionario in fase di gara. Ogni variazione dei prodotti offerti dovrà essere preventivamente accettata dal Politecnico. La somministrazione di eventuali altri prodotti, non inseriti nel "Listino prezzi al consumo", ed il loro costo dovranno essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Progetto; analogamente anche l'esclusione o la sostituzione di prodotti previsti nel listino (ove non si tratti solo di un cambio di nome, a parità di caratteristiche tecniche/merceologiche) dovrà essere autorizzata dal RUP. Nel caso in cui i prodotti erogati siano difformi, sotto il profilo quantitativo, qualitativo e merceologico, nonché sotto il profilo del confezionamento, rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Oneri e nell'offerta del Concessionario, i prodotti contestati dovranno essere sostituiti immediatamente a spese del Concessionario che sarà altresì tenuto al pagamento di eventuali penali ed al risarcimento per eventuali ulteriori danni.

## **7. DISTRIBUTORI E ALLESTIMENTI**

Il Concessionario è tenuto ad installare nelle apposite aree individuate dal Politecnico distributori automatici con caratteristiche tecniche conformi a quanto richiesto dal Capitolato Speciale d'Oneri e alle schede tecniche presentate in fase di gara.

I Distributori dovranno essere installati rispettando il lay-out proposto dal Concessionario in fase di gara e le indicazioni previste alla Sezione 5 del Capitolato Speciale d'Oneri.

## **8. PREZZI DELLE CONSUMAZIONI**

Il Concessionario si obbliga ad applicare i prezzi dei prodotti base imposti dal Politecnico al netto del ribasso percentuale offerto e i prezzi dei prodotti aggiuntivi (par. 6.3 del CSO) presentati in sede di gara, come previsto al par. 6.5 del Capitolato Speciale d'Oneri.



## **9. REVISIONE PREZZI E CANONE**

È ammessa la revisione dei prezzi e del canone secondo le modalità previste al par. 8.3 del Capitolato Speciale d'Oneri.

## **10. OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario si impegna a gestire i servizi affidati in concessione, in conformità a quanto previsto dal presente atto, dal CSO e dai relativi allegati, dall'offerta tecnica e nel pieno rispetto delle norme civili, penali, amministrative, contabili, tecniche, igienico-sanitarie, di qualità e di sicurezza. Si rimanda al par. 3.2 del Capitolato Speciale d'Oneri.

## **11. VERIFICA DI CONFORMITÀ**

La prestazione contrattuale è soggetta a verifica di conformità.

Il Responsabile unico del Progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione ed emette il certificato di regolare esecuzione se accerta che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

Nel caso di difformità della prestazione o di parti di essa alle specifiche tecniche minime contrattuali e/o alle pattuizioni concordate in sede di affidamento, il Politecnico potrà richiedere all'affidatario di eliminare a proprie spese – entro il termine di 15 giorni - le difformità e/o i vizi riscontrati, fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'affidatario e la risoluzione del contratto qualora la fornitura fosse del tutto inadatta alla sua destinazione.

## **12. SUBAPPALTO**

Non avendo l'affidatario indicato nell'istanza di partecipazione la volontà di subappaltare, né precisato le parti delle prestazioni oggetto del subappalto, il subappalto non è ammesso in conformità a quanto disposto dall'art. 119, comma 4 del D.lgs. 36/2023.

OVVERO

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di trattativa dall'appaltatore, circa le attività che il medesimo intende subappaltare/subaffidare, il subappalto/subaffidamento sarà autorizzato, sussistendone le condizioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119, del D. Lgs. n. 23/2036.

## **13. VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE**

Il Politecnico si riserva la facoltà di richiedere nel corso dell'esecuzione variazioni al contratto, ove indicato nella lettera d'invito e nei limiti previsti dall'art. 120 D. Lgs. 36/2023.

## **14. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'AFFIDATARIO**

Il Concessionario, conformemente a quanto previsto al par. 3.2.7 del Capitolato Speciale d'Oneri, ha stipulato con \_\_\_\_\_ la polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_; tale documento conservato in originale agli atti dell'Amministrazione, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente Atto.

## **15. CAUZIONE DEFINITIVA**

L'Affidatario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto ha costituito, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, la polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_, emessa da \_\_\_\_\_ - in data \_\_\_\_\_; l'importo della garanzia è pari al 5% dell'importo contrattuale ed ammonta a euro \_\_\_\_\_.



La suddetta garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione a cura della Stazione Appaltante.

In caso di escussione, anche parziale della predetta cauzione definitiva, la stessa dovrà essere reintegrata fino a concorrenza del suo ammontare originario entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta del Politecnico di Torino.

## **16. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, il Politecnico di Torino e il Concessionario, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D. lgs. 81/2008 e s.m.i.

Nello specifico dichiarano di attuare tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, ai rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi del Politecnico di Torino e al coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98.

## **17. INADEMPIENZE E PENALITÀ**

Ove si verificano inadempienze dell'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dal Politecnico di Torino penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Oneri. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. Si rimanda alla Sezione 11 del Capitolato.

## **18. ESECUZIONE IN DANNO**

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Affidatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico di Torino, dandone opportuna comunicazione, potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Affidatario, oltre ad applicare le previste penali.

## **19. DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA**

Qualora l'Impresa Aggiudicataria intenda disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere l'intera cauzione definitiva a titolo di penale, nonché di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'affidamento della prestazione ad altra impresa a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto all'Impresa Aggiudicataria per gli eventuali investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

## **20. DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO**

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale l'Affidatario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

Nel caso di Inadempienze gravi o ripetute, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la concessione a terzi in danno dell'Impresa Aggiudicataria e l'applicazione delle penali già contestate.

In ogni caso, il Politecnico non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non eseguite esattamente.



La risoluzione comporta l'incameramento a titolo di penale della garanzia definitiva, fatto salvo l'obbligo di risarcimento da parte dell'Affidataria degli eventuali maggiori danni subiti dal Politecnico.

Il Politecnico comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate in fase di esecuzione del contratto da parte dell'Affidataria, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione AVCP n. 1/2008.

## **21. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il contratto di concessione è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) situazione di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni minime previste nel Capitolato Speciale d'Oneri e nell'offerta presentata in fase di trattativa;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- e) subappalto non autorizzato della prestazione;
- f) cessione totale o parziale del contratto;
- g) inadempienze reiterate del Concessionario dopo la comminazione di n°10 penalità nel corso del medesimo anno;
- h) inadempienze reiterate del Concessionario dopo la comminazione di n°5 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno;
- i) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico;
- j) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio/fornitura per decisione unilaterale dell'Appaltatore;
- k) qualora il Concessionario mutasse, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso degli spazi ad esso affidati;
- l) qualora l'autorizzazione all'esercizio dell'attività (rilasciata al Concessionario) per qualsiasi ragione, anche a carattere temporaneo, dovesse essere annullata o revocata dall'Autorità competente (par. 3.2.4 del CSO);
- m) nel caso di variazioni non autorizzate del numero dei distributori e della loro collazione;
- n) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- o) qualora l'Appaltatore risultasse destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- p) qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
- q) In tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 136/2010 e dall'art. 7, c. 1, lett. a del D. L. 187/2010, le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- r) in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino;
- s) in tutti gli altri casi previsti dalla documentazione della procedura di affidamento, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte del Fornitore, oltre che nei casi espressamente previsti dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.



La risoluzione comporta l'incameramento a titolo di penale della garanzia definitiva, fatto salvo l'obbligo di risarcimento da parte dell'Affidataria degli eventuali maggiori danni subiti dal Politecnico.

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 – ter, del D. Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 36/2023.

Ove si proceda alla risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Affidatario, sarà riconosciuto a quest'ultimo unicamente l'ammontare relativo alla parte della fornitura eseguita in modo completo ed accettata dall'Amministrazione, decurtato delle penali applicabili e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico la fornitura ove non sia stato possibile procedere all'affidamento ai sensi del citato articolo 124.

L'Impresa dovrà in ogni caso risarcire il Politecnico di Torino per qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque derivare dal suo inadempimento.

## **22. RECESSO**

Il Politecnico di Torino può recedere dal contratto in qualunque tempo secondo quanto previsto all'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, cui si rinvia.

## **23. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo, secondo quanto previsto dall'art. 119, comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 120, c. 12 del D. lgs. 36/2023.

## **24. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SOPRAVVENIENZA DI CONVENZIONE CONSIP**

In base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, come convertito dalla legge 135/2012, e dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, il Politecnico di Torino procederà alla risoluzione del contratto stipulato all'esito della presente procedura qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, la fornitura ivi prevista si renda disponibile nell'ambito di una convenzione stipulata da Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999, ovvero, dalla centrale di committenza regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 455 della legge 296/2006.

## **25. CODICE DI COMPORTAMENTO DEL POLITECNICO DI TORINO**

L'Affidatario ha preso visione degli obblighi di condotta previsti

- nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62
- nel codice di comportamento di questa stazione appaltante
- nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO

e dà atto di essere a conoscenza che predetti obblighi di condotta sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

## **26. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Affidatario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.



## **27. SPESE CONTRATTUALI**

Il presente contratto:

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/1986; in particolare, in base a quanto disposto dall'art. 57, comma 7 del citato decreto, l'imposta di registrazione dovuta in caso d'uso è a carico dell'Affidatario, senza diritto di rivalsa;
- è assoggettato ad imposta di bollo fin dall'origine, che al momento della presente stipula risulta assolta come da ricevuta di versamento allegata.

## **28. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

## **29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR").

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.

Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Contratto, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla presente scrittura.

Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per l'Ateneo
  - il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore;
  - i dati di contatto del Titolare sono PEC: [politecnicoditorino@pec.polito.it](mailto:politecnicoditorino@pec.polito.it);
  - per informazioni e chiarimenti: [privacy@polito.it](mailto:privacy@polito.it);
  - il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) del Politecnico è contattabile all'indirizzo: [dpo@polito.it](mailto:dpo@polito.it);
- per l'impresa affidataria





- o il Responsabile del Trattamento dei dati è \_\_\_\_\_, contattabile all'indirizzo: \_\_\_\_\_;
- o il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è \_\_\_\_\_, contattabile all'indirizzo: \_\_\_\_\_.

### **30. CONTROVERSIE**

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia o vertenza inerente all'esecuzione del contratto sarà decisa dal Foro di Torino.

### **31. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è il sig. Renzo Curtabbi.

Il Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023 è la dr.ssa Marcella Albieri.

### **32. RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda alle norme del codice civile, alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia ed al Capitolato Speciale d'Oneri accettato dall'Affidatario in fase di partecipazione alla procedura.

### **33. ALLEGATI**

Sono allegati al presente Atto, divenendone parte integrante e sostanziale, gli allegati di seguito descritti.

- Capitolato Speciale d'Oneri;
- Offerta economica
- Ricevuta di versamento **F24 Elide** per imposta sostitutiva del bollo

PER IL POLITECNICO DI TORINO,  
IL RESPONSABILE DELL'AREA AGACON  
- dott. Mauro Cecchi -

PER \_\_\_\_\_  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
- \_\_\_\_\_ -